

CONVENZIONE
TRA I COMUNI DI BRUSNENGO, RONCO BIELLESE, TERNENGO,
PIATTO E VALLE SAN NICOLAO

PER IL SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA
DELLA SEGRETERIA COMUNALE

L'anno 2025 il giorno _____ del mese di _____, tra

- il Comune di Brusnengo, rappresentato dal Sindaco, (C.F. 00389360025), con sede in Brusnengo, Via Chioso n. 46, autorizzato con deliberazione del Consiglio Comunale n. _____ dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge;
- il Comune di Ronco Biellese, rappresentato dal Sindaco, (C.F. 00390240026), con sede in Ronco Biellese, Piazza V. Veneto n. 1, autorizzato con deliberazione del Consiglio Comunale n. _____ dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge;
- il Comune di Ternengo, rappresentato dal Sindaco, (C.F. 00390220028), con sede in Ternengo, Piazza Cengo Romano Ruggero n. 2, autorizzato con deliberazione del Consiglio Comunale n. _____ dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge;
- il Comune di Piatto, rappresentato dal Sindaco, (C.F. 83000970026), con sede in Piatto, Frazione Fretta n. 1, autorizzato con deliberazione del Consiglio Comunale n. _____ dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge;
- il Comune di Valle San Nicolao, rappresentato dal Sindaco, (C.F. 83000930020), con sede in Valle San Nicolao, Frazione Chiesa n. 1, autorizzato con deliberazione del Consiglio Comunale n. _____ dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge;

si conviene e si stipula quanto segue:

PREMESSO CHE

- le Amministrazioni comunali di cui sopra con deliberazioni assunte dai rispettivi Consigli Comunali, esecutive ai sensi di legge, hanno deciso lo svolgimento delle funzioni di segreteria in forma associata ai sensi dell'art. 98 comma 3 del D.lgs. n. 267/2000 e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10 del D.P.R., n. 465 del 4.12.1997;

ART. 1 - OGGETTO E FINE

I Comuni di Brusnengo, Ronco Biellese, Ternengo, Piatto e Valle San Nicolao stipulano la presente convenzione allo scopo di avvalersi dell'opera di un unico Segretario Comunale per svolgere in modo coordinato ed in forma associata le funzioni di Segreteria comunale, ottenendo un significativo risparmio della relativa spesa.

ART. 2 - FUNZIONI DEL SEGRETARIO COMUNALE

1. Il Segretario Comunale nominato per l'espletamento dell'ufficio associato di segreteria esercita, in conformità a quanto previsto dall'art. 97 del D.lgs. 267/2000 e delle disposizioni normative che dovessero subentrare nel corso di vigenza della presente convenzione, le funzioni previste dalla legge, dagli statuti, dai regolamenti, dai contratti collettivi nazionali e decentrati di lavoro ed ogni altra funzione conferitagli dai sindaci dei Comuni convenzionati in aderenza con le suddette disposizioni.
2. Il Segretario della sede di segreteria convenzionata dipende, per le funzioni da lui svolte, da ciascuno dei Sindaci a seconda dei Comuni interessati agli affari trattati.
3. La graduazione della retribuzione di posizione di cui all'art. 60 del CCNL 16/07/2024 è effettuata dal Sindaco del Comune capofila previa acquisizione dei dati necessari da parte degli altri enti aderenti alla convenzione, fermo restando l'istituto del c.d. "galleggiamento" qualora vi sia una condizione diversificata tra le Amministrazioni aderenti all'accordo.
4. La retribuzione di risultato al Segretario Comunale, secondo quanto previsto dal CCNL, sarà corrisposta dal Sindaco del Comune capo convenzione sentiti gli altri Sindaci. L'importo determinato in forza delle valutazioni grava sui rispettivi Comuni nelle medesime percentuali di riconoscimento dell'indennità effettuata dagli stessi.

ART. 3 - COMUNE CAPO CONVENZIONE

Il Comune di Brusnengo assume la veste di Comune capo convenzione.

Al Sindaco capo convenzione compete:

- la nomina, la conferma e la revoca del Segretario Comunale, ai sensi del D.lgs. 267/2000 e del D.P.R. 465/1997, previa intesa con i Sindaci di Ronco Biellese, Ternengo, Piatto e Valle San Nicolao;
- la concessione di congedi, permessi, aspettative e, in generale, l'adozione di provvedimenti inerenti alla gestione del rapporto di lavoro del Segretario, previa intesa con i Sindaci dei Comuni di Ronco Biellese, Ternengo, Piatto e Valle San Nicolao, cui vanno comunicati i singoli atti adottati;
- la richiesta all'Agenzia del segretario supplente per i casi di assenza a qualunque titolo del titolare;
- l'autorizzazione al Segretario Comunale titolare dell'ufficio per lo svolgimento di incarichi o per l'esercizio di attività extracurricolari.

Con l'assunzione in servizio da parte del Segretario Comunale la convenzione produrrà i suoi effetti giuridici.

ART. 4 – DURATA DELLA CONVENZIONE – SCIoglimento ANTICIPATO

La sede convenzionata prende avvio dalla data di assunzione in servizio del segretario incaricato ed è da intendersi valida per un periodo di anni 5 (cinque).

La convenzione potrà essere risolta in un periodo antecedente alla scadenza naturale esclusivamente per uno dei seguenti motivi:

1. Concorde volontà dei Comuni convenzionati, mediante assunzione di atto deliberativo, adottato dai rispettivi Consigli Comunali.
2. Determinazione deliberativa motivata assunta dal Consiglio Comunale di una delle Amministrazioni contraenti. In tal caso lo scioglimento della convenzione avrà effetto dal primo giorno del 6° mese successivo alla notifica agli altri Comuni dell'assunzione della precitata deliberazione.

Dell'avvenuto scioglimento della Convenzione di segreteria dovrà essere data comunicazione, a cura del Comune Capo convenzione, alla Prefettura – UTG Torino competente ex Sezione Regionale dell'Agenzia Autonoma, per l'adozione dei successivi provvedimenti di competenza.

Nei casi di cui al comma 3 dell'art. 3 del D.M. 21/10/2020, il Segretario conserva la titolarità della sede del Comune Capo convenzione.

ART. 5 - NOMINA DEL SEGRETARIO COMUNALE

La nomina del Segretario Comunale è di competenza del Sindaco del Comune di Brusnengo, sede della convenzione, che provvede, nel rispetto delle disposizioni del D.lgs. 267/2000, d'intesa con i Sindaci dei Comuni convenzionati.

Alla scadenza della convenzione e nei casi di scioglimento anticipato, il Segretario conserva la titolarità della sede del Comune Capo convenzione.

ART. 6 – REVOCA DEL SEGRETARIO

La revoca è di competenza del Sindaco del Comune di Brusnengo, sede della convenzione.

Qualora la violazione dei doveri d'ufficio avvenga in altro Comune convenzionato, gli adempimenti previsti dall'art. 15, comma 5, del DPR 465/97, con esclusione del provvedimento di revoca, sono attuati, comunque, nel Comune in cui è stata commessa la violazione stessa. La deliberazione della Giunta comunale con la quale viene proposta la revoca del Segretario viene trasmessa, entro 30 (trenta) giorni, al Sindaco del Comune sede della convenzione, affinché adotti provvedimento motivato di revoca o di diniego. Si osservano in materia, comunque, le disposizioni di cui agli atti deliberativi dell'Agenzia Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali.

ART. 7 - ORARIO DI LAVORO - MODALITA' DI ESPLETAMENTO

L'orario di servizio viene ripartito in proporzione agli apparati burocratici degli enti tra i Comuni convenzionati. I Sindaci dei Comuni convenzionati e il Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 19 del vigente

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria, stabiliranno i tempi di lavoro correlandoli in modo flessibile alle esigenze connesse all'espletamento dell'incarico in relazione agli obiettivi da realizzare.

ART. 8 - TRATTAMENTO ECONOMICO

Il trattamento economico ed il rimborso delle spese spettanti al Segretario titolare della segreteria comunale sono disciplinati dalla contrattazione collettiva di riferimento. Spetta al Segretario Comunale, oltre alla normale retribuzione, ai sensi dell'art. 45 del C.C.N.L. dei Segretari comunali e provinciali sottoscritto in data 16 maggio 2001, una retribuzione mensile aggiuntiva di importo pari alla maggiorazione del 25% della retribuzione complessiva di cui all'art. 37 comma 1 lettere da a) ad e) in godimento.

A mero titolo esemplificativo e non avente alcun carattere di esaustività, le parti danno atto che le spese relative all'attuazione della presente convenzione sono costituite da tutte le voci retributive spettanti al Segretario ai sensi della legge e dei CCNL (compreso il cd galleggiamento), in conformità a quanto stabilito nell'art. 62 del CCNL 16/07/2024, dalle spese per il servizio mensa, dai rispettivi oneri riflessi, dalle eventuali indennità aggiuntive spettanti allo stesso in forza di provvedimenti adottati da parte dei Comuni convenzionati, dalle retribuzioni spettanti ai Segretari Comunali incaricati della sostituzione del titolare dell'ufficio e, più in generale, da ogni onere connesso allo svolgimento delle prestazioni di Segretario Comunale a beneficio dei Comuni convenzionati.

Il Comune di Brusnengo, sede della convenzione, assume il compito di anticipare gli oneri stipendiali spettanti al Segretario titolare nonché il versamento degli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi e di quanto altro attiene al servizio convenzionato.

Saranno, invece, ad esclusivo carico dell'Ente che ha conferito l'incarico le retribuzioni, i compensi e le spese per funzioni aggiuntive conferite a norma della vigente disciplina legislativa e contrattuale. Nel caso di missioni svolte nell'interesse di un solo Comune il rimborso sarà corrisposto dall'Ente interessato.

Al Segretario Comunale sarà corrisposto, per accedere ai Comuni convenzionati, il rimborso delle spese di viaggio regolarmente documentate in misura di un quinto del costo della benzina per ogni kilometro in conformità a quanto stabilito nel decreto del Presidente dell'Unità di Missione prot. n. 25402 del 17 maggio 2011. Viene autorizzato l'uso del proprio automezzo, per una maggiore efficienza ed efficacia del servizio, non essendo i Comuni collegati da idonei mezzi di trasporto. La distanza chilometrica sarà computata a partire dalla sede del Comune Capo convenzione di Brusnengo, seguendo il tracciato viario più breve per accedere ai Comuni convenzionati, comprendendo anche naturalmente il viaggio di ritorno.

I diritti di segreteria eventualmente spettanti al Segretario Comunale per l'attività di rogito di cui all'art. 10 c. 2-bis della L. 114/2014 saranno ripartiti e liquidati da ogni singolo Comune trimestralmente. Annualmente i Comuni convenzionati dovranno procedere alla verifica cumulativa degli atti di rogito, nell'intesa che i medesimi non dovranno superare globalmente la percentuale di 1/5 dello stipendio in godimento ai sensi di legge. Nel caso di raggiungimento o superamento del tetto massimo liquidabile, con la sommatoria dei diritti dei Comuni convenzionati, occorrerà procedere alla rideterminazione della cifra liquidabile con restituzione della somma percepita in eccedenza da parte del Segretario Comunale. Nel computo della rideterminazione

si dovrà tener conto delle percentuali di compartecipazione delle Amministrazioni comunali convenzionate alle spese per la retribuzione del segretario, così come stabilito dal presente articolo.

ART. 9 - ONERI FINANZIARI - OBBLIGHI - GARANZIE

Il Comune Capo convenzione provvederà all'erogazione delle intere competenze economiche spettanti al Segretario Comunale e al recupero delle spese a carico dei Comuni di Ronco Biellese, Ternengo, Piatto e Valle San Nicolao, ripartite come segue:

Comune di Brusnengo: 11 (undici) ore settimanali (30,5%);

Comune di Ronco Biellese: 11 (undici) ore settimanali (30,5%);

Comune di Ternengo: 4 (quattro) ore settimanali (11%);

Comune di Piatto: 4 (quattro) ore settimanali (11%);

Comune di Valle San Nicolao: 6 (sei) ore settimanali (17%).

Eventuali e ulteriori oneri derivanti da incarichi strettamente legati alle specifiche necessità del singolo ente, saranno a carico del Comune nell'interesse del quale tali incarichi vengono effettuati.

Ogni trimestre il Comune di Brusnengo comunicherà ai Comuni di Ronco Biellese, Ternengo, Piatto e Valle San Nicolao il rendiconto e la ripartizione delle spese sostenute nel trimestre precedente. I Comuni compartecipi provvederanno al rimborso del saldo della quota a loro carico entro i trenta giorni successivi. Sui ritardati pagamenti sono dovuti gli interessi legali.

ART. 10 – SOSTITUZIONE DEL SEGRETARIO TITOLARE DELLA SEDE CONVENZIONATA

In caso di vacanza, assenza o impedimento del Segretario titolare della sede convenzionata, le funzioni di Segretario della convenzione verranno assunte da altro Segretario Comunale incaricato dall'Agenzia per la Gestione dell'Albo dei Segretari (ora Prefettura di Torino). Per il periodo di reggenza o supplenza, al segretario incaricato di cui al precedente comma, spetta un compenso aggiuntivo in misura pari al 25% della retribuzione complessiva in godimento, di cui al C.C.I.R. del 26.06.2009. Il predetto compenso e le altre spese relative ai giorni di effettiva supplenza sono ripartiti tra i Comuni convenzionati con pari modulazione degli oneri convenzionali di cui all'art. 9.

ART. 11 - CLASSE DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione è classificata in classe III, essendo la popolazione dei Comuni convenzionati pari rispettivamente a:

N. 1873 per il Comune di Brusnengo (BI);

N. 1418 per il Comune di Ronco Biellese (BI);

N. 262 per il Comune di Ternengo (BI);

N. 466 per il Comune di Piatto (BI);

N. 837 per il Comune di Valle San Nicolao (BI).

ART. 12 – MODIFICHE ALLA CONVENZIONE – RINVIO A NORME

Qualsiasi modifica alla presente Convenzione dovrà essere approvata dai Consigli Comunali dei Comuni convenzionati.

Copia della presente convenzione, corredata delle deliberazioni di approvazione assunte da parte dei rispettivi Consigli Comunali e dalle relative certificazioni anagrafiche, è inviata, a norma dell'art.10, comma 2, del D.P.R. n.465/97 e dell'art. 2, comma 2 del DM 21.10.2020, alla competente sezione regionale dell'Albo.

Eventuali disposizioni normative o contrattuali riguardanti lo status o le funzioni del Segretario Comunale trovano diretta applicazione senza che vi sia necessità di modificare la presente convenzione a meno che non si renda necessario disciplinare diversamente alcuni degli istituti in essa regolamentati.

Per quanto non previsto nella presente convenzione si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia e alla normativa contrattuale.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco del Comune di Brusnengo _____

Il Sindaco del Comune di Ronco Biellese _____

Il Sindaco del Comune di Ternengo _____

Il Sindaco del Comune di Piatto _____

Il Sindaco del Comune di Valle San Nicolao _____